



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 116 del 19/08/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2015, n. 1533

Decreto interministeriale del 14 maggio 2015 “Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza - riparto 2015”. Approvazione Programma Attuativo. Variazione al bilancio di previsione 2015, ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 28/2001, come approvato con L.R. n. 53/2014, per l’iscrizione del relativo finanziamento.

L’Assessore al Welfare, Arch. Salvatore Negro, sulla base dell’istruttoria espletata dalla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, come confermata dal Direttore dell’Area alle Politiche per la salute, le Persone e le Pari Opportunità, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- l’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” che, al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze;
- l’articolo 1, comma 1265 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)” e, in particolare, l’articolo 1, comma 159, con il quale si dispone che lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 400 milioni di euro per l’anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016;
- l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l’art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 16 dicembre 2014, concernente il regolamento relativo al Casellario dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2015 al foglio n. 260, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- è stata acquisita in data 25 marzo 2015 l’intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- con Decreto interministeriale del 14 maggio 2015 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di

concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute, sono state ripartite le risorse per l'anno 2015 del Fondo per le non autosufficienze.

RILEVATO CHE:

- Le risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2015 sono attribuite alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per le finalità di cui all'articolo 2 del Decreto Interministeriale del 14 maggio 2015;

- I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2015 sono basati sui seguenti indicatori

a) della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza: popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%;

b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%.

- in base alla Tabella n. 2 allegata al richiamato Decreto Interministeriale del 14 maggio 2015 alla Regione Puglia risultato assegnate risorse complessive per € 25.506.000,00;

- l'articolo 2 del citato decreto individua le aree prioritarie di intervento per l'utilizzo delle risorse assegnate a ciascuna Regione, come di seguito sinteticamente richiamate:

a) l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza tutelare e personale, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;

b) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliare alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari vicini sulla base del piano personalizzato, di cui al comma 2, lettera b), e in tal senso monitorati;

c) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture socio-sanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato, di cui alla lettera b), e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea;

- lo stesso articolo 2 del citato decreto specifica, tra l'altro, che le risorse assegnate a ciascuna Regione sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni; in particolare le prestazioni e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari; in particolare si precisa che "nei limiti del 10 % della quota di risorse assegnata a ciascuna Regione e ferma restando la copertura dei costi di rilevanza sociale, possono inoltre essere finanziate le seguenti aree di intervento (a carattere socio-sanitario):

a) la previsione o il rafforzamento, ai fini della massima semplificazione degli aspetti procedurali, di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del presente decreto, da parte di Aziende Sanitarie e Comuni, così da agevolare e semplificare l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari;

b) l'attivazione o il rafforzamento di modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri diverse componenti sanitaria, socio-sanitaria e sociale in modo da assicurare la continuità assistenziale, superando la frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno e favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;

c) l'implementazione di modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unità

multiprofessionali UV M, in cui siano presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando le scale già in essere presso le Regioni, tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-sociale delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci”;

- ai sensi dell'art. 5 comma 1 del citato decreto, le Regioni comunicano le modalità di attuazione degli interventi di cui all'art 2 del decreto; il Ministero del Welfare e delle Politiche Sociali erogherà le risorse assegnate a ciascuna Regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all'art.2.

PRESO ATTO dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata in data 25 marzo 2015, ai sensi dell'art.3, del soprarichiamato Decreto Interministeriale di riparto del Fondo Nazionale delle Non Autosufficienze, annualità 2015, le Regioni assegnatarie del FNA 2015 devono essere utilizzate prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 40%, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica. Si precisa a tal riguardo che “per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a do miciliodi assistenza continuativa e monitoraggio di carattere sociosanitario nelle 24 ore, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche, con la compromissione delle funzioni respiratorie, nutrizionali, dello stato di coscienza, privi di autonomia motoria e/o comunque bisognosi di assistenza vigilata da parte di terza persona per garantirne l'integrità psico-fisica”.

Le Regioni, inoltre, dovranno comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il numero di persone assistite in condizione di disabilità gravissima per tipologia di disabilità.

Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale di approvare il programma attuativo degli interventi da realizzare con le risorse assegnate con il Decreto Interministeriale del 14 maggio 2015, di riparto del Fondo Nazionale delle Non Autosufficienze, annualità 2015, complessivamente pari ad € 25.506.000,00, come da Allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con i seguenti elaborati:

- Tab. 1 - Allocazione totale risorse assegnate rispetto alle finalità di cui all'art. 2 del Decreto
- Tab. 2 - Allocazione di almeno il 40% delle risorse per le Disabilità gravissime
- Tab. 3 - Impegni assunti dalla Regione per favorire l'integrazione sociosanitaria.

Si propone, pertanto, di apportare, ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/2001 e s.m.i., in termini di competenza e cassa, la seguente variazione al Bilancio di previsione per l'anno 2015, approvato con la L.R. n. 53/2014, per un importo complessivo di € 25.506.000,00

corrispondente al finanziamento del FNA 2015 assegnato alla Regione Puglia per effetto del Decreto Interministeriale del 14 maggio 2015, mediante l'iscrizione in parte entrata, e la corrispondente iscrizione in parte spesa, come di seguito indicato:

PARTE ENTRATA PARTE SPESA

UPB 02.01.24 UPB 5.2.1

Cap. 2056177 Cap. 785060

+ € 25.506.000,00 + € 25.506.000,00

Si rinvia a successivi atti della dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria per i necessari provvedimenti di impegno e di spesa, in coerenza con le priorità indicate in narrativa, e nel rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità interno e di quanto stabilito dalla Giunta Regionale con propria Del. G.R. n. 841 del 23.04.2015 e successivi indirizzi.

Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi

Viene apportata, ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/2001 e della L.R. n. 53/2014, in termini di competenza e cassa, la seguente variazione al bilancio di previsione per l'Anno 2015, approvato con legge regionale n. 53/2014 per l'iscrizione nel Bilancio di una somma complessiva di Euro 25.506.000,00 assegnata alla Regione Puglia quale quota 2015 del FNA con D.M. del 14 maggio 2015 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali:

PARTE ENTRATA PARTE SPESA

UPB 2.1.24 UPB 5.2.1

Cap. 2056177 Cap. 785060

+ € 25.506.000,00 + € 25.506.000,00

Ai successivi provvedimenti di impegno delle somme da utilizzare per gli obiettivi specificati in narrativa, si provvederà con successivi atti del competente Servizio, in coerenza con le priorità indicate in narrativa, e nel rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità interno e di quanto stabilito dalla Giunta Regionale con propria Del. G.R. n. 841 del 23.04.2015 e successivi indirizzi.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale n. 7/2004.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio

A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di approvare quanto esposto in premessa che qui di seguito si intende integralmente approvato;
- di prendere atto del Decreto interministeriale del 14 maggio 2015 "Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza - riparto 2015" del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Economia e Finanze, di riparto e assegnazione delle finalità del Fondo Nazionale Non Autosufficienza per l'anno 2015;

- di approvare l'iscrizione della somma complessiva di € 25.506.000,00 e la conseguente variazione al Bilancio di Previsione per l'anno 2015, così come descritta nella sezione "Copertura finanziaria" del presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;

- di approvare il programma attuativo degli interventi da realizzare con le risorse assegnate con il Decreto Interministeriale del 14 maggio 2015, di riparto del Fondo Nazionale delle Non Autosufficienze, annualità 2015, allegato al presente provvedimento sub Allegato 1, per farne parte integrante e sostanziale;

- di demandare alla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria i provvedimenti di impegno della spesa prevista e ogni altro adempimento attuativo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il rispetto del Patto di Stabilità Interno per l'anno 2015;

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R.28/2001.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano